Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 26 ottobre 1970** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 26 OTTOBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito nazionale redimibile 5% « Trieste ». — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella dodicesima estrazione del 5 ottobre 1970; Parte II: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(8773)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 ottobre 1970, n. **741.**

Modifica del termine di decorrenza previsto dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, in materia di indennizzo privilegiato aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di decorrenza di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1964, n. 1250, è fissato al 1° maggio 1963.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 16.900.000, derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2038 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 ottobre 1970

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1970, n. **742.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Impianti minerari » della facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 28 novembre 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Impianti minerari » della facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1970

SARAGAT

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 164. — CARUSO

Repertorio n. 9/362/1969

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Impianti minerari » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì ventotto del mese di novembre a Cagliari, in una sala del palazzo dell'Università degli studi di Cagliari, e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 9 settembre 1969. (Allegato *A*);

on.le dott. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (Allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 26 giugno 1969 (Allegato *C*).

Premesso:

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna; con legge regionale 4 luglio 1963, n. 6, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di impianti minerari presso la facoltà di ingegneria;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di impianti minerali;

d) che il consiglio della facoltà di ingegneria (Allegato *D*), il senato accademico (Allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (Allegato *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di impianti minerari;

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 26 giugno 1969 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari nella seduta del 9 settembre 1969 (Allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione all'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di impianti minerari presso la facoltà di ingegneria della Università di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo articolo 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di impianti minerari.

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite la Università degli studi di Cagliari col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di impianti minerari.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine otto (8) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con-me lo sottoscrivono.

Il rettore
Giuseppe PERETTI

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione
Antonio GIAGU DE MARTINI

L'ufficiale rogante
Gesuino PIGA

Registrato a Cagliari, addì 9 dicembre 1969 al n. 17127, mod. I, vol. 454. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **743.**

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato da assegnare alla cattedra di « Antropologia criminale » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 30 dicembre 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Antropologia criminale » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 162. — CARUSO

Repertorio n. 11/364

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « Antropologia criminale » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì trenta del mese di dicembre, a Cagliari, in una sala del palazzo dell'Università degli studi di Cagliari, e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti e i contratti per conto della università medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 27 ottobre 1969 (Allegato *A*);

on.le dott. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (Allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 10 settembre 1969 (Allegato *C*).

Premesso:

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'Amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare inte-

resse per la Sardegna e per le quali la stessa Amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 4 luglio 1963, n. 6, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di antropologia criminale presso la facoltà di medicina e chirurgia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di antropologia criminale;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (Allegato *D*), il senato accademico (Allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (Allegato *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di antropologia criminale;

e) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 10 settembre 1969 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (Allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari nella seduta del 27 ottobre 1969 (Allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di antropologia criminale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo articolo 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nello articolo 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di antropologia criminale.

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'Amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di antropologia criminale.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registrazione e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore
Giuseppe Peretti

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione
Antonio Giagu De Martini

L'ufficiale rogante
Gesuino Piga

Registrato a Cagliari, addì 8 gennaio 1970 al n. 343, mod. 1, vol. 455. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e parte del territorio comunale di Santa Cesarea Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Santa Cesarea Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Santa Cesarea Terme (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè presenta ancora intatta la sua originaria bellezza e forma, degradando repentinamente verso il mare, un altipiano roccioso a guisa di anfiteatro, circoscritto da una pineta di origine artificiale, impiantata nel 1933, la quale tende sempre ad espandersi con i nuovi rimboschimenti; inoltre per le sue macchie verdi ed essenze locali costituisce un quadro naturale di grande suggestività nonchè, per i resti di antichi monumenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

a *nord*: con il territorio comunale di Otranto;

a *sud*: con i territori comunali di Ortelle, Diso e con il mare Adriatico;

ad *est*: con il mare Adriatico;

ad *ovest*: con il rimanente territorio comunale di Santa Cesarea Terme.

Poligonali:

Tratto *A-B* - dal confine con il territorio comunale di Otranto, posto sul mare Adriatico località Porto Badisco, vicinale Consalvi, località masseria Consalvi;

Tratto *B-C* - dal predetto punto *B* verso sud lungo la vicinale Consalvi - vicinale grande masseria Piccola - cappella Madonna dell'Idri - via vicinale S. Giovanni - strada vicinale S. Giovanni - via vicinale Cappella del Conte - via comunale Catauri all'incrocio con il confine comunale di Ortelle;

Tratto *C-D* - dal predetto punto *C* segue il confine del territorio comunale di Ortelle attraversa la strada comunale Catauri e la provinciale Santa Cesarea-Castro sempre proseguendo detto confine fino al mare Adriatico;

Tratto *D-A* - tutto il litorale costiero di pertinenza del comune di Santa Cesarea Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Santa Cesarea Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 23 luglio alle ore 14 in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce, per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 186 del 17 luglio 1968:

SANTA CESAREA TERME: Vincolo panoramico delle zone costiere e del rimanente territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord*: con il territorio comunale di Otranto;

a *sud*: con i territori comunali di Ortelle, Diso e con il mare Adriatico;

ad *est*: col mare Adriatico;

ad *ovest*: con il rimanente territorio comunale di Santa Cesarea Terme.

Poligonali:

Tratto *A-B* - dal confine con il territorio comunale di Otranto posto sul mare Adriatico, località Porto Badisco, vicinale Consalvi, località masseria Consalvi;

Tratto *B-C* - dal predetto punto *B* prosegue verso sud lungo la vicinale Consalvi - vicinale grande masseria Piccola - cappella Madonna dell'Idri - via vicinale S. Giovanni - strada vicinale S. Giovanni - via vicinale Cappella del Conte - via comunale Catauri all'incrocio con il confine comunale di Ortelle;

Tratto *C-D* - dal predetto punto *C* segue il confine del territorio comunale di Ortelle attraversa la strada comunale Cataurì e la provinciale Santa Cesarea-Castro sempre proseguendo detto comune fino al mare Adriatico;

Tratto *D-A* - tutto il litorale costiero di pertinenza del comune di Santa Cesarea Terme.

Per quanto sopra, la commissione, riconosciuto che il territorio nei limiti innanzi specificati possiede in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4) e 5) dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali;

Delibera

all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Santa Cesarea Terme, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Santa Cesarea Terme, per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse, venga dichiarato di notevole interesse pubblico e assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di attuazione 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della legge 1497, commi terzo e quarto

(*Omissis*).

(9767)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1969, con il quale è stata ricostituita la commissione anzidetta;

Vista la nota n.c.o.d./183/9761 in data 2 luglio 1970, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla citata commissione, il dott. Clinio Ciccolini, in sostituzione del dott. Antonino Mocci, componente effettivo di detto organo;

Considerato che occorre provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Clinio Ciccolini è nominato membro effettivo della commissione centrale per le cooperative, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in sostituzione del dott. Antonino Mocci, collocato a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1970
Registro n. 11, foglio n. 36

(9866)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1970.

Sostituzione di un membro della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1950 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni;

Vista la nota n. 16853 in data 6 dicembre 1969 con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni ha comunicato che la locale Camera confederale del lavoro ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del sig. Biagio Martella, il sig. Luigi Iacarella;

Decreta:

Il sig. Luigi Iacarella è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Terni, in sostituzione del signor Biagio Martella.

Roma, addì 3 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10068)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1970.

Determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari relativi agli anni scolastici 1969-70 e 1970-71.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1964, n. 1613;

Visto il decreto interministeriale in data 14 settembre 1967, col quale è stato stabilito per gli anni scolastici 1967-68 e 1968-69 il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione agli accertamenti svolti, di modificare per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 i prezzi di cui al citato decreto interministeriale 14 settembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito, per l'anno scolastico 1969-70, il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva di L. 1820 per i testi del 1° ciclo e di L. 6940 per i testi del 2° ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	L. 960	—
2ª	» 860	—
3ª	» 860	L. 1.270
4ª	» 860	» 1.470
5ª	» 900	» 1.580

Art. 2.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione viene praticato dai librai lo sconto del 5,50 % sui prezzi di copertina.

Art. 3.

E' stabilito, per l'anno scolastico 1970-71, il prezzo massimo di copertina dei libri di testo per le scuole elementari nella misura complessiva di L. 1980 per i testi del 1° ciclo e di L. 7550 per i testi del 2° ciclo.

Il prezzo di ciascun volume, in relazione alle caratteristiche, è stabilito come segue:

Classe	Letture	Sussidiari
1ª	L. 1.045	—
2ª	» 935	—
3ª	» 935	L. 1.380
4ª	» 935	» 1.600
5ª	» 980	» 1.720

Art. 4.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione viene praticato dai librai lo sconto del 5 % sui prezzi di copertina.

Roma, addì 3 settembre 1970

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9740)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 465 in data 30 aprile 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sardegna;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

Angioni dott. Carlo, presidente di sezione della corte d'appello di Cagliari, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Loy dott. Carlo, consigliere della corte d'appello di Cagliari, designato dal presidente della corte stessa;

Pilato dott. Tancredi, vice provveditore alle opere pubbliche di Cagliari;

Gardelli avv. Carlo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Cagliari;

Petrulli dott. Antonino, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Cagliari;

Roddi dott. Cesare, vice prefetto, designato dal prefetto della provincia di Cagliari;

Portas Lino, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Frediani comm. Antonio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro, dalla U.I.L.;

Porru ing. Vittorio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro, dalla C.I.S.L.

Art. 2.

Il dott. Settimio Piras, il sig. Ugo De Marinis e il sig. Giovanni Padiglione, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Cagliari, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Antonio Serra, direttore di sezione dell'A.C. in servizio presso detto provveditorato, è nominato segretario della commissione. Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il sig. Mario Mattana, 1° archivista dell'A.C. ed il sig. Enrico Cocco, archivista dell'A.C. entrambi in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(9742)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 in data 16 marzo 1966 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato articolo 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio composta come segue:

Presidente:

Sbrocca dott. Nicola, presidente di sezione della corte di appello di Roma, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Marras dott. Giuseppe, consigliere della Corte di appello di Roma, designato dal presidente della corte stessa;

Martuscelli dott. Giovanni, vice provveditore alle opere pubbliche di Roma;

Mataloni avv. Giacomo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

Fortunato dott. Samuele, direttore di divisione della Ragioneria regionale dello Stato di Roma, designato dal direttore della ragioneria;

Macioce dott. Vincenzo, vice prefetto designato dal prefetto di Roma;

Picchetti Santino, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma dalla C.G.I.L.;

Frezza Fausto, rappresentante degli assegnatari; designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma dalla U.I.L.;

Baisi Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma dalla C.I.S.L.

Art. 2.

I signori dott. Amedeo Colella, avv. Giuseppe Matarese e Andreina Proietto, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Roma, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Jannone, in servizio presso detto provveditorato, è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, i signori: Elsa Casalini, segretaria del genio civile, Cecilia De Sanctis, archivista, Lenio Meloni, assistente, Michele Morelli, assistente, Mario Matano, operaio permanente, Italo Calciaretti, usciere, in servizio presso lo stesso provveditorato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(9741)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1970.

Sostituzione di un revisore effettivo dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (Enapi), con sede in Roma;

Visto il nuovo statuto dell'Enapi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1968 con il quale è stato costituito il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie per il triennio 1968-1970;

Vista la lettera inviata dal presidente della Corte dei conti protocollo n. 3727/9 in data 25 settembre 1970, con la quale è stato designato il consigliere dott. Leonardo Caruso, quale rappresentante della corte stessa in seno al collegio dei revisori dei conti dell'Enapi, in sostituzione del dott. Guido Mestica, impossibilitato ad assolvere l'incarico per motivi di salute;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante della Corte dei conti in seno al collegio dei revisori dei conti dell'Enapi;

Decreta:

A decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino alla scadenza del triennio di carica in corso, il consigliere dottor Leonardo Caruso è chiamato a far parte del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie (Enapi), in rappresentanza della Corte dei conti, in sostituzione del dottor Guido Mestica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

(9927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Edile », con sede in Lagosanto

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 settembre 1970, l'avv. Giorgio Boari, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Edile », con sede in Lagosanto (Ferrara), in sostituzione del dott. Vittorio Pierotti, impossibilitato ad accettare l'incarico.

(9674)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.055.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10202)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10203)

Autorizzazione al comune di Illorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Illorai (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10204)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10205)

Autorizzazione al comune di Laerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Laerru (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.005.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10206)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10211)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10212)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10213)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10214)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10215)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10216)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Cortale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.002.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10262)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.100.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10263)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1970, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10264)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.457.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10265)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.452.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10266)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.680.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10267)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1970, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.164.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10268)

Autorizzazione al comune di Loro Ciuffenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970, il comune di Loro Ciuffenna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.750.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10269)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Brescia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.6972/10089.G.15(21) in data 30 settembre 1970, la sezione provinciale di Brescia dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto maestro Ferruccio Francesconi, con testamento olografo in data 11 gennaio 1969 pubblicato il 3 settembre 1969 per atto notaio dottor Luigi Lechi al n. 15524/7801 di repertorio, e registrato il 12 settembre 1969 al n. 1029, mod. 1, vol. 108; consistente nella somma di L. 250.000 (duecentocinquantamila).

(9681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3003 Mod. 25-A D.P. — Data: 10 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: notaio Mario Monaco, nato a Messina il 14 ottobre 1903 — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3004 Mod. 25-A D.P. — Data: 10 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: notaio Mario Monaco, nato a Messina il 14 ottobre 1903 — Titoli del debito pubblico: al portatore 18 — Capitale L. 490.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 settembre 1970

(9222)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ghedi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Borgosatollo (Brescia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ghedi (Brescia) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(10084)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nel comune di Riomaggiore

Con decreto 2 settembre 1970 del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato degli immobili distinti nel nuovo catasto terreni del comune di Riomaggiore (La Spezia), con i mappali 293, 330 e 376 del foglio di mappa n. 31, della superficie complessiva di mq. 845.

(9682)

Modifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Ameglia.

Con decreto interministeriale 6 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 25 luglio 1967 venivano sclassificati i mappali 252, 321, 287, 322, 221 e 323 del foglio n. 24 ed i mappali 100 e 165 del foglio n. 25 del catasto terreni del comune di Ameglia (La Spezia).

Con decreto 25 agosto 1970 i mappali 252, 287, 221, del foglio n. 24 ed il mappale 100 del foglio n. 25 per una superficie di mq. 3000 vengono esclusi dal precitato decreto 6 giugno 1967 e restano iscritti pertanto tra i beni di demanio pubblico.

(9683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto ministeriale n. 3827/3868, in data 15 settembre 1970, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma, relativa all'area necessaria per la costruzione della scuola elementare in via Alessandro Stoppato alla borgata Romanina.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9677)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 all'11 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 850/68, n. 1068/68, n. 1292/68, n. 1483/68, n. 1662/68, n. 1718/68, n. 1928/68, n. 2163/68, n. 24/69, n. 182/69 e n. 356/69, ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo elle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg. di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)					
		dal 1°-7-68 al 31-8-68	dal 1°-9-68 al 30-9-68	dal 1°-10-68 al 23-10-68	dal 24-10-68 al 30-11-68	dal 1°-12-68 al 6-1-69	dal 7-1-69 al 11-3-69
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	D. altri zuccheri e sciroppi:						
	I. sciroppo di saccarosio	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) . .	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
	IV. non nominati:						
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
	b. sciroppi	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
	F. zuccheri e melassi, caramellati: I. zuccheri	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	C. altri:						
	I. zuccheri	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461
	II. sciroppi	0,1657	0,1710	0,1780	0,1662	0,1596	0,1461

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 10 del Regolamento C.E.E. n. 839/68.

(8492)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 3 ottobre 1968 al 19 marzo 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1481/68, n. 1538/68, n. 1618/68, n. 1648/68, n. 1661/68, n. 1714/68, n. 1716/68, n. 1812/68, n. 1891/68, n. 1893/68, n. 2008/68, n. 2111/68, n. 2161/68, n. 34/69, n. 116/69, n. 118/69, n. 228/69, n. 309/69, n. 355/69, n. 420/69 e n. 463/69, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)					
		dal 3-10-68 al 16-10-68	dal 17-10-68 al 21-10-68	dal 22-10-68 al 23-10-68	dal 24-10-68 al 30-10-68	dal 31-10-68 al 13-11-68	dal 14-11-68 al 27-11-68
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	B. altri:						
	I. zuccheri bianchi	17,80	16,50	16,16	15,66	15,21	14,95
	II. zuccheri greggi	15,50 (1)	14,50 (1)	14,15 (1)	13,15 (1)	zero (1)	zero (1)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)					
		dal 28-11-68 all'11-12-68	dal 12-12-68 all'8-1-69	dal 9-1-69 al 19-2-69	dal 20-2-69 al 5-3-69	dal 6-3-69 al 12-3-69	dal 13-3-69 al 19-3-69
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	B. altri:						
	I. zuccheri bianchi	14,79	14,10	13,00	12,70	12,00	11,50
	II. zuccheri greggi	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.
Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.
Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.
Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.
La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:
— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(8580)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei dazi specifici applicabili all'importazione dai paesi terzi dei prodotti previsti all'articolo 1 del Regolamento Comunitario n. 170/67 (Ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° maggio 1970 al 31 luglio 1970, in lire italiane per chilogrammo.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio
ex 35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):		
	04	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri ecc.)	403,90	zero
	07	- altre	56,40	62,50 (a)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(9829)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 agosto 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1547/70, 1549/70 e 1661/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n.ri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori a 10 % . .	833,10	270,60
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % . . .	11.458,10	10.895,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % . . .	17.187,50	17.187,50
	32	4. aventi, tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	22.075,00	22.075,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.408,10	845,60
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.033,10	11.470,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	20.643,75	20.643,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.253,10	1.690,60
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % . . .	12.878,10	12.315,60
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	16.975,00	16.975,00
	85	II. non contenenti nè amido o fecola nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	22.075,00	22.075,00

(9228)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 agosto 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1420/70, 1551/70 e 1662/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50 % ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	0,271
	- - superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	0,676
	- - superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	1,217
	- - superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	1,623
	- - superiore al 65 %	2,029

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	*Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate* nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	1,43
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	1,71
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	1,98
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b.1. della tariffa doganale uguale o superiore a 75 %:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	2,12
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	2,26

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazine (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(9229)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° luglio 1970 al 31 luglio 1970

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°/2-7-1970	3/7-7-1970	8-7-1970	9-7-1970	10-7-1970	11/14-7-1970	15-7-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	38.362,50	38.362,50	38.362,50	38.362,50	38.362,50	38.362,50	38.362,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	39.862,50 (*a*)	40.393,75 (*a*)	40.393,75 (*a*)	40.393,75 (*a*)	40.393,75 (*a*)	40.831,25 (*a*)	40.831,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.331,25	30.800,00
10.03	01,04	Orzo	29.025,00 (*b*)	29.806,25 (*b*)	29.806,25 (*b*)	29.806,25 (*b*)	29.806,25 (*b*)	29.806,25 (*b*)	29.806,25 (*b*)
10.04	01,04	Avena	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)	21.000,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	20.118,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	20.118,75 (*b*)	20.118,75 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)	20.806,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	24.706,25 (*b*)	23.831,25 (*b*)	23.831,25 (*b*)	23.831,25 (*b*)	23.831,25 (*b*)	23.831,25 (*b*)	24.237,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	24.018,75 (*b*)	24.018,75 (*b*)	24.800,00 (*b*)	24.800,00 (*b*)	24.800,00 (*b*)	24.800,00 (*b*)	24.800,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	38.406,25	38.406,25	38.406,25	38.406,25	38.406,25	38.406,25	38.406,25
11.01-B	05	Farine di segala	49.750,00	49.750,00	49.750,00	50.187,50	50.187,50	50.187,50	50.187,50
		Seole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	67.850,00	68.675,00	68.675,00	68.675,00	69.156,25	69.156,25	69.156,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	40.818,75	40.818,75	40.818,75	40.818,75	40.818,75	40.818,75	40.818,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	16/20-7-1970	21/22-7-1970	23/24-7-1970	25/27-7-1970	28/30-7-1970	31-7-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	38.362,50	38.362,50	38.362,50	38.362,50	38.362,50	38.362,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	40.831,25 (a)	40.831,25 (a)	40.831,25 (a)	40.831,25 (a)	40.831,25 (a)	41.456,25 (a)
10.02	01,04	Segala	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
10.03	01,04	Orzo	30.431,25 (b)	30.431,25 (b)	30.431,25 (b)	30.431,25 (b)	31.056,25 (b)	31.056,25 (b)
10.04	01,04	Avena	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.000,00 (b)	21.625,00 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	20.806,25 (b)	20.806,25 (b)	21.181,25 (b)	21.181,25 (b)	21.181,25 (b)	21.181,25 (b)
10.05-B	04	Granturco altro	20.806,25 (b)	20.806,25 (b)	21.181,25 (b)	21.181,25 (b)	21.181,25 (b)	21.181,25 (b)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	24.237,50 (b)	24.237,50 (b)	24.237,50 (b)	23.143,75 (b)	23.143,75 (b)	23.143,75 (b)
10.07-C	11	Sorgo e durra	24.800,00 (b)	25.425,00 (b)	25.893,75 (b)	25.893,75 (b)	25.893,75 (b)	25.893,75 (b)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	38.406,25	38.406,25	38.406,25	38.406,25	38.406,25	38.406,25
11.01-B	05	Farine di segala	50.187,50	50.187,50	50.187,50	50.187,50	50.187,50	50.187,50
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	69.156,25	69.156,25	69.156,25	69.156,25	69.156,25	70.318,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	40.818,75	40.818,75	40.818,75	40.818,75	40.818,75	40.818,75

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 312,50 per tonnellata metrica.
(b) Si applica una riduzione di L. 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di L. 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(8455)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili il 2 luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1294/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	42,00
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	37,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	48,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	40,00
	- gli altri paesi terzi	43,30
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	27,25
	- gli altri paesi terzi	31,90
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo — durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	65,25

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	89.75
	- la zona IV b) (3)	92,55
	- gli altri paesi terzi	82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E. è il seguente:

ZONA I : *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II : Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V : *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II : Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8535)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili il 3 luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1301/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	42,00
	- il Regno Unito	44,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	37,00
	- gli altri paesi terzi	45,00
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	46,25
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	38,00
	- gli altri paesi terzi	41,30
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	27,25
	- gli altri paesi terzi	31,90
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo — durra:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u. c.) per tonnellata metrica (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	91,00
	- la zona IV b) (3)	93,83
	- gli altri paesi terzi	83,50
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette -, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I · *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II : Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V : *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II : Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;

ZONA IV: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8623)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 31 luglio 1970 al 31 agosto 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1534/70, n. 1604/70, n. 1647/70, n. 1690/70 e n. 1743/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 .	4,987
	(b) altro	5,102
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia .	6,588 (*b*)
	— Per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*) .	9,645 (*b*)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	8,830 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	7,016 (*b*)
	— Per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*) .	10,272 (*b*)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi .	9,404 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,230 (*b*)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	11,547 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,679 (*b*)
	— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	12,378 (*b*)
	C. spezzato . .	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = L. 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54, del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5%, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
piu di 5 e fino al 10 .	2
piu di 10 e fino al 15 .	4
piu di 15 e fino al 20 .	6
piu di 20 e fino al 30 .	15
piu di 30 e fino al 40 .	30
piu di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

AVVERTENZA

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 20 febbraio 1970 al 26 febbraio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 300/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 10 luglio 1970, deve essere apportata la seguente modificazione:

— pag. 4539 v. d. 10.06-C, Riso spezzato, depennare il richiamo « (2) » a fianco dell'ammontare della restituzione « 3,000 ».

(9393)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 luglio 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg. salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	15,95 (per numero)	zero (c)
		B. altri:		
	04	I. galli, galline e polli	68,30	zero
	07	II. anatre	95,10	zero
	11	III. oche	78,60	zero
	14	IV. tacchini	87,25	zero
	17	V. faraone	121,00	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	82,30	zero (d)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	97,60	zero (d)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	105,10	zero (d)
		II. anatre:		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	112,10	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	135,80	zero (e)
		III. oche:		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	112,25	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75%	113,90	zero
	24	IV. tacchini	124,60	zero
	27	V. faraone	172,90	zero
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate	251,45	85,30 (f)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg. salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
02.02 (segue)		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli	105,10	zero (g)
	37	2. di anatre	135,80	zero (e)
	41	3. di oche	113,90	zero
	44	4. di tacchini	124,60	zero
	47	5. di faraone	172,90	zero
	51	b. ali intere, anche senza la punta	83,80	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali .	58,00	78,10
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche . .	187,90	zero
	61	2. di tacchini	205,60	zero
	64	3. di altri volatili	161,10	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	165,10	zero
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	99,70	zero
	74	bb. altri	180,70	93,75 (h)
	77	3. di altri volatili	141,60	zero
	81	f. altre	251,45	zero
	84	C. frattaglie	58,00	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	898,00 (a) (1)	zero
	04	B. altri	148,25 (a) (2)	zero
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	154,75	zero
15.01-B	07	Grasso di volatili, pressato o fuso	154,75 (a) (3)	zero
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (b) . .	322,40 (a) (4)	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno di 57% di carni di volatili (b)	193,45 (a) (4)	zero
	21	c. altre	128,95 (a) (4)	zero

(a) Da (1) a (4). L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 5 %, (2) 14 %, (3) 18 %, (4) 18,60 % sul valore in dogana della merce.
(b) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(c) A decorrere dal 22 giugno 1970, ai prodotti originari dalla Gran Bretagna si applica un supplemento di prelievo di lire 6,90 per unità.
(d) A decorrere dal 13 luglio 1970, si applica un supplemento di prelievo di lire 34,10, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(e) A decorrere dal 13 luglio 1970, ai prodotti originari dall'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 16,90.
(f) Si applica soltanto ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America o dalla Danimarca.
(g) A decorrere dal 13 luglio 1970, si applica un supplemento di prelievo di lire 34,10.
(h) A decorrere dal 4 maggio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 62,50.

(9026)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, escluse quelle della sede di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356, che approva il regolamento delle attribuzioni e delle carriere del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Considerato che, ai fini dell'emanazione del presente bando, si è tenuto regolarmente conto dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione delle varie categorie di invalidi ed equiparati;

Considerate le attuali vacanze nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali, escluse quelle della sede di Roma.

Detto concorso sarà integrato, a norma dell'art. 190 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nella istanza di partecipazione pena l'esclusione dal concorso:

A) Aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria o, quanto meno, aver conseguito la licenza della quinta elementare, in base alle precedenti disposizioni.

B) Aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 21°.

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complessivamente non si superino i 40 anni d'età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

C) Essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano sono ammessi a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

H) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 3.

Termine per il possesso dei requisiti e dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6 nei modi e nelle forme previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e alle preferenze di cui all'art. 5 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

Infine, i titoli valutabili ai fini del concorso, di cui all'articolo 7 del presente bando, debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, divisione 3ª, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma E.U.R., entro le ore 12 del giorno 15 dicembre 1970.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini suddetti o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I titoli valutabili a' termini del successivo art. 7 dovranno pervenire unitamente alle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova pratica e che intendano far valere i titoli che dànno luogo a riserva di posti e preferenze nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, divisione 3ª, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma E.U.R., entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova pratica, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, divisione 3ª, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma E.U.R., sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita.

L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura ecc., e s'impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego da parte dello aspirante. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica allo impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in carta da bollo per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria o, in via subordinata, di licenza della quinta elementare in base alle precedenti disposizioni. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali. Detta copia dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Titoli

Sono valutabili da parte della commissione giudicatrice unicamente i titoli che attestino la conoscenza di lingue straniere e quelli che comprovino avere il candidato prestato ininterrottamente e lodevolmente servizio nelle biblioteche pubbliche per almeno un anno.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Svolgimento e sede di esame per la prova pratica

Per lo svolgimento della prova pratica si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, nonchè quelle del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1356.

La prova si svolgerà nella sede di Torino e consisterà nella scrittura sotto dettato di un brano avente senso compiuto, di venti-trenta righe a stampa, tratto da un testo letterario di facile comprensione.

Art. 10.

Graduatoria del concorso

Ai fini della formazione della graduatoria generale di merito la commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti centocinquanta (punti trenta per ciascun commissario) per i titoli e di punti cinquanta (punti dieci per ciascun commissario) per la prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato.

Saranno ammessi alla prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato i concorrenti che nella valutazione dei titoli avranno riportato un punteggio complessivo non inferiore a punti cinquanta su centocinquanta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno superato la prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato con non meno di punti trenta su cinquanta.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso dovranno impegnarsi a raggiungere la sede che sarà loro assegnata e a permanervi per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1970
Registro n. 88, *foglio n.* 207

Schema della domanda su carta da bollo.

Alla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione 3ª - Piazza Marconi, 25 - 00144 ROMA-E.U.R.

(Il) (La) sottoscritt . . . . . nat . a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . codice di avviamento postale . . . . chiede di essere ammess . al concorso per titoli a centosessanta posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche statali esclusi quelli della sede di Roma.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . italian .;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (2) . . . .;

d) di aver l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (3) . . .;

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . nell'anno scolastico . . . . .

(Il) (La) sottoscritt . ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (5) . . .

(Il) (La) sottoscritt . fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (6) . . . .

(Il) (La) sottoscritt . allega i seguenti titoli (7) . . . .

(Il) (La) sottoscritt . si impegna infine a raggiungere, allo atto dell'eventuale nomina, una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza (8) . . . . . nonchè qualunque altra sede stabilita dal Ministero ed a rimanere nella sede assegnatagli per tutto il periodo richiesto dalle esigenze dei servizi.

. 197 .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (9) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(2) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Indicare di quale titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(5) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(6) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(7) Allegare i titoli di cui il candidato è in possesso, previsti dall'art. 7 del bando di concorso. I titoli che debbono essere presentati unitamente alla domanda non vanno confusi con i documenti di rito di cui all'art. 6 del bando di concorso.

(8) Le città, oltre Roma che rimane esclusa, in cui hanno sede gli istituti bibliografici statali sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Gorizia, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Sassari, Torino, Venezia e Verona.

(9) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o cancelliere, dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9923)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di autista in prova nel ruolo del personale ausiliario della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
nella qualità di
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Visto il bando di concorso a due posti di autista in prova nel ruolo del personale ausiliario della Cassa per la formazione della proprietà contadina in data 1° giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 24 giugno 1970;

Vista la deliberazione in data 4 marzo 1970 del comitato amministrativo della Cassa recante l'autorizzazione a nominare la commissione incaricata dell'espletamento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 28 del decreto ministeriale 20 aprile 1967, recante norme sulla composizione di detta commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della succitata commissione;

Dispone:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nella premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Martucci dott. Domenico, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

De Matthaeis dott. Antonio, direttore generale della Cassa;

Bitetti dott. Walter, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Gentile dott. Bruno, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Prili dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ferrazza dott. Orlando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Agricola dott. Ernesto, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Segretario:

Cappariello dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 5 *ottobre 1970*

Il Ministro-presidente: NATALI

(9921)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione del segretario supplente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1969 con il quale la dott.ssa Luigina Rolfo e il dott. Mario Amato sono stati nominati rispettivamente segretario e segretario supplente della predetta commissione;

Considerato che il dott. Amato ha cessato di far parte di questa amministrazione e ritenuta, pertanto, la necessità di affidare ad altro *impiegato le funzioni di segretario* della ripetuta commissione in caso di assenza o di impedimento della dott.ssa Rolfo;

Decreta:

A modifica del decreto ministeriale 31 luglio 1969, in caso di assenza o di impedimento della dott.ssa Rolfo Luigina, le funzioni di segretario della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di 25 borse di pratica commerciale all'estero, indetto con il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, sono affidate al direttore di sezione dott. *Andrea Rapisarda.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1970

Il Ministro: ZAGARI

(9919)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1970, n. 17684, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1970 al registro n. 13, foglio n. 237, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami e titoli regionale a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Molise, indetto con decreto ministeriale 4795 del 6 febbraio 1970;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1970, n. 20979, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1970 al registro n. 15, foglio n. 36, con il quale il prof. Guido Guerra, straordinario di costruzioni edili nell'Università di Napoli ed il prof. Giuseppe Pistilli, ordinario di costruzioni idrauliche nella stessa università, sono stati nominati membri della commissione esaminatrice del predetto concorso in sostituzione dei professori Lucio Lazzarino e Vito Svelto, che hanno rinunciato all'incarico;

Vista la lettera in data 3 agosto 1970 con la quale il professor Guido Guerra ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Considerato che occorre nominare il prof. Bruzzese Eugenio, professore di costruzioni metalliche presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, membro della commissione suddetta in sostituzione del prof. Guido Guerra;

Decreta:

Il prof. Bruzzese Eugenio, professore di costruzioni metalliche presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso regionale per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Molise, costituita con decreto ministeriale 13 giugno 1970, n. 17684, citato nelle premesse, in sostituzione del prof. Guido Guerra.

Roma, addì 14 settembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1970
Registro n. 18, *foglio n.* 350

(10106)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Melito Porto Salvo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3331 dell'8 giugno 1970, con cui è stato indetto pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Melito Porto Salvo;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'ordine provinciale dei medici e del comune interessato e della prefettura;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre disposizioni vigenti in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Melito Porto Salvo è costituita come appresso:

Presidente:

Pellati dott. Niccolò, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale di Catanzaro;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina;

Romeo prof. Filippo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Messina;

Cicala dott. Ercole, direttore di sezione della prefettura di Reggio Calabria;

Capocasale dott. Vittorio, ufficiale sanitario di Roccella Jonica.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale.

Reggio Calabria, addì 9 ottobre 1970

Il medico provinciale: LANIA

(9924)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 15433 del 30 maggio 1969, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a 3 posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1968 nei seguenti comuni della provincia di Napoli: 1) Acerra; 2) Casoria; 3) Portici;

Visto il successivo decreto n. 27002 del 23 settembre 1970 col quale viene stralciata dal bando di concorso la sede di Acerra per unificazione in consorzio con il limitrofo comune di Casalnuovo il cui posto di ufficiale sanitario è ricoperto da un sanitario di ruolo;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici chirurgi della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 2854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a 2 posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1968 nei comuni di Casoria e Portici, è così costituita:

Presidente:

Coletta dott. Guido, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:

Peduto dott. Giovanni, medico provinciale capo;

Fasano dott. Nestore, vice prefetto ispettore;

Magrassi prof. Flaviano, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Napoli;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Napoli;

Ciullo prof. Domenico, ufficiale sanitario del consorzio di S. Giuseppe Vesuviano.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Michelangelo Ferrara, consigliere di prima classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Napoli e dei comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo a Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 29 settembre 1970

Il medico provinciale: MORANTE

(9763)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Novi Ligure.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 143 in data 21 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 marzo 1970, n. 75, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Novi Ligure;

Considerato che il dott. Franco Jori, per causa di salute ha rassegnato le dimissioni da componente della commissione stessa;

Ritenuto di dover procedere alla sua sostituzione;

Vista la deliberazione n. 452 in data 30 settembre 1970 del comune di Novi Ligure;

Visto l'art. 8, ultimo comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

In sostituzione del dott. Franco Jori, è nominato quale componente della commissione di cui in premessa il dott. Carlo Sparpaglione, ufficiale sanitario di Tortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Alessandria, addì 12 ottobre 1970

Il medico provinciale: SIRCANA

(10037)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355 del 21 febbraio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Bernalda, Pisticci (1ª condotta), Salandra, S. Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;

Visti i propri decreti n. 2531 e 2532 del 26 maggio 1970, con i quali fu approvata la graduatoria di merito e dichiarate le vincitrici;

Lette le comunicazioni dei comuni interessati e considerato che sono ancora vacanti le condotte dei comuni di Aliano, S. Giorgio Lucano, Pisticci (1ª condotta) e Salandra, a seguito di rinuncia delle vincitrici e che è rimasta vacante anche la sede di Bernalda, avendo la vincitrice fatto conoscere di preferire, come da domanda, la sede di Pisticci (1ª condotta), a norma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la rinuncia dell'ostetrica Irene Antonia Maria per le condotte di S. Giorgio Lucano, S. Mauro Forte ed Aliano;

Viste le preferenze espresse dalle idonee nelle domande;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi vacanti alle candidate che seguono in graduatoria tenendo conto dell'ordine preferenziale espresso nelle domande di ammissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse sono dichiarate vincitrici ed assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

Tescione Vincenza: Pisticci;
Ravaioli Elsa: Bernalda;
Colucci Gina: Aliano;
Romanini Perla: Salandra;
Rusciani Maria Domenica (nata il 9 settembre 1937): S. Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio medico provinciale e dei comuni interessati.

Matera, addì 6 ottobre 1970

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(9926)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 5 agosto 1970, n. 39.

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3 istitutiva dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.).

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 28 *settembre* 1970)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 10 della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3, concernente l'istituzione dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.);

Su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti;

Vista la deliberazione assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 30 luglio 1970;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento di attuazione della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno sei consiglieri.

L'avviso di convocazione ordinaria e straordinaria deve essere spedito, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata contenente l'indicazione degli affari da trattare indirizzata al domicilio eletto dei consiglieri e dei sindaci.

In caso di eccezionale urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma indirizzato al domicilio eletto dei consiglieri e dei sindaci due giorni prima della riunione.

Art. 2.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide, salvo quanto diversamente stabilito dal presente regolamento, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Ad esse partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'A.R.S.T.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle riunioni sono trascritti in un apposito registro, preventivamente vidimato dal presidente del collegio dei sindaci, e sono sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario.

Art. 3.

Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione, al presidente ed ai componenti del collegio dei sindaci competono soltanto gli emolumenti previsti a' termini della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione:

1) elegge il presidente con una maggioranza di almeno 6 voti favorevoli e con l'intervento alla votazione di almeno 8 componenti il consiglio stesso;

2) predispone il regolamento organico, la pianta organica e la tabella numerica del personale amministrativo e tecnico dell'A.R.S.T. da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti;

3) approva i bandi dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale dell'A.R.S.T. di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3;

4) nomina, revoca e colloca a riposo il direttore generale e il personale dell'A.R.S.T.;

5) delibera la relazione programmatica ed i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

6) programma le iniziative da promuovere ed i provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'A.R.S.T.;

7) approva l'ordinamento interno, l'organizzazione e le competenze dei vari uffici, su proposta del direttore generale;

8) approva gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e tutti gli atti non previsti dal presente articolo che non siano di competenza del presidente;

9) formula proposte all'Assessore ai trasporti, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, in ordine al programma ed agli interventi di cui agli articoli 3, 4 ed 11 della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.

Art. 5.

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'azienda.

Egli:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

b) promuove le azioni conservative e cautelari;

c) sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;

d) cura l'ordinaria amministrazione e, nei casi di eccezionale urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva alla data del provvedimento adottato.

Il presidente del consiglio di amministrazione assume domicilio, a tutti gli effetti inerenti all'incarico, presso la sede dell'A.R.S.T.

Art. 6.

Il riscontro sulla gestione dell'Azienda è effettuato da un collegio dei sindaci.

Il collegio:

a) esamina il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni ed il bilancio consuntivo;

b) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare svolgimento della gestione;

c) esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 7.

Il direttore generale sovraintende all'organizzazione dell'A.R.S.T.; è preposto a tutti i servizi, settori ed uffici della Azienda stessa e ne coordina l'attività.

Egli:

1) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione;

2) elabora, secondo le direttive impartitegli dal consiglio di amministrazione, il progetto della relazione programmatica e predispone il bilancio annuale di esercizio preventivo e consuntivo;

3) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente regolamento di attuazione, dal regolamento organico del personale, dal consiglio di amministrazione e dal presidente;

4) controfirma i mandati di pagamento e le reversali, nonchè le delibere del consiglio di amministrazione e del presidente;

5) avanza proposte motivate al consiglio di amministrazione in merito all'organizzazione dell'A.R.S.T., alla pianta organica ed alla tabella numerica del personale dell'A.R.S.T.

Il direttore generale è il capo del personale dell'A.R.S.T. Egli è responsabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'azienda e dell'andamento di tutti i servizi.

Art. 8.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni dalla adozione, in copia autenticata dal direttore generale, all'Assessorato regionale ai trasporti per l'approvazione.

Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, ovvero trascorsi trenta giorni dalla data della loro ricezione senza che l'Assessorato regionale ai trasporti abbia comunque interloquito.

Le deliberazioni di cui ai punti 1), 4), 5) ed 8) del precedente art. 4, fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai trasporti da farsi entro venti giorni dalla ricezione e diventano esecutive soltanto dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione.

Art. 9.

L'Assessorato regionale ai trasporti può, in qualsiasi momento, chiedere notizie ed informazioni sull'attività dell'A.R.S.T. e può altresì disporre ispezioni e controlli presso gli uffici dell'A.R.S.T., con facoltà di prendere visione ed esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti aziendali.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'A.R.S.T. decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11.

Entro il 30 settembre di ogni anno l'A.R.S.T. è tenuta a presentare all'Assessorato regionale ai trasporti, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, il bilancio preventivo unitamente ad una relazione contenente i criteri di impostazione del bilancio stesso e del programma di attività per l'anno finanziario successivo.

Il bilancio preventivo dell'A.R.S.T. e la relazione di cui al precedente comma, allegati al bilancio di previsione della Regione, sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 12.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'A.R.S.T. è deliberato entro il 15 marzo dell'anno successivo e trasmesso allo Assessorato regionale ai trasporti entro quindici giorni dalla deliberazione, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, unitamente alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci.

Entro i quindici giorni successivi la Giunta regionale trasmette il bilancio consuntivo, con le predette relazioni, al Consiglio regionale per l'approvazione di propria competenza.

Immediatamente dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale l'A.R.S.T. cura la pubblicazione integrale del bilancio nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

NORME TRANSITORIE

Art. 13.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento deve essere nominato il consiglio di amministrazione dell'A.R.S.T. ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.

Entro lo stesso termine deve essere nominato il collegio dei sindaci, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.

Art. 14.

Nella sua prima riunione il consiglio di amministrazione elegge il presidente.

Entro trenta giorni dalla sua entrata in carica il consiglio bandisce il concorso pubblico per titoli per l'assunzione del direttore generale.

Art. 15.

Entro tre mesi dalla nomina il direttore generale presenta al consiglio di amministrazione proposte motivate sulla prima organizzazione dell'A.R.S.T., con riferimento ai servizi, settori ed uffici, per i quali devono essere banditi i primi concorsi pubblici per l'assunzione del personale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 9 giugno 1970, n. 3.

Art. 16.

Entro tre mesi dalla nomina del direttore generale il consiglio di amministrazione provvederà su proposta del direttore stesso alla predisposizione del regolamento organico del personale e della relativa prima tabella organica, ed entro sei mesi, alla pubblicazione dei bandi di concorso per l'assunzione del personale amministrativo e tecnico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Cagliari, addì 5 agosto 1970

Il presidente: ABIS

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 22 settembre 1970 - Registro n. 1 atti di Governo, foglio n. 10. — BURGHIGNOLI

(9771)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.